

STATUTO

"COOPERATIVA SOCIALE L'ISOLA DEL SOLE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARBUS CA VIA GENNA FRONGIA 33

Numero REA: CA - 147529

Codice fiscale: 01875460923

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

RACCOLTA N.32847

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituita, con sede in Arbus (CA) una società cooperativa a responsabilità limitata, con la denominazione:

"COOPERATIVA SOCIALE L'ISOLA DEL SOLE".

La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

ARTICOLO 2

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La società nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, al fine di creare migliori occasioni di lavoro per i soci, si propone gli scopi seguenti:

- 1) organizzazione e gestione del servizio di assistenza domiciliare per anziani;
- 2) gestione di centri per anziani, infanzia, handicappati;
- 3) promozione ed organizzazione di iniziative culturali, ricreative, gite e soggiorni di vacanze marine e montane;
- 4) organizzare e gestire colonie per l'infanzia, marine e montane;
- 5) organizzare e gestire servizi di interesse collettivo sia per conto di privati sia per conto di pubblica amministrazione quali: ristorazione, attività di animazione e di assistenza in genere;
- 6) organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento professionale attinenti agli scopi sociali.

La Società Cooperativa intende inoltre:

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto, l'affitto di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;
- svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere nei confronti degli associati tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari, ed una migliore gestione del-

le liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà, inoltre, per deliberazione dell'Organo di Amministrazione:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre Imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;
- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito e Società Finanziarie, nonché acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla Legge;
- costituire ed essere soci di Società per azioni e Società a responsabilità limitata e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da enti Locali, nonché finanziamento e contributi disposti;
- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo;
- istituire una Mutua interna di assistenza, disciplinata da un apposito regolamento, per il concorso spese in caso di sinistro alle vetture ed in caso di infortunio e malattia dei soci ed altre indennità che si ritenessero opportune.

E' espressamente prevista la possibilità di finanziamento dei soci al fine di consentire il conseguimento dell'oggetto sociale entro i limiti di legge e secondo i criteri stabiliti dal Cicc ex lgs. 01/09/93 n. 385.

ARTICOLO 3

La compagine sociale è composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre soci.

Possono essere soci:

- tutti coloro che possiedono i necessari requisiti professionali corrispondenti all'oggetto sociale; le prestazioni di lavoro potranno essere erogate sotto forma di lavoro dipendente, collaborazione coordinata e lavoro autonomo;
- gli elementi tecnici e amministrativi nella misura prevista dalla legge.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, o chi abbia interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della coopera-

tiva.

La società intende qualificarsi come cooperativa a mutualità prevalente e pertanto essa intende:

- svolgere la sua attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La cooperativa:

- non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- in caso di suo scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto il solo capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sono devoluti ai fondi per la promozione e sviluppo della cooperazione.

La soppressione di tali norme possono essere deliberate solo dall'assemblea con le maggioranze previste dal 3° comma dell'art. 14 del presente statuto.

ARTICOLO 4

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.
- d) l'incondizionata accettazione dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2528 del Codice Civile.

ARTICOLO 5

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dalla assemblea all'atto della approvazione del bilancio.

ARTICOLO 6

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere, in conseguenza, nel-

l'interesse della società.

Si applica in ogni caso l'art. 2532 del Codice Civile.

ARTICOLO 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'organo amministrativo essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'art. 26 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

La liquidazione della quota del socio uscente è regolata dalle norme dell'art. 2535 del Codice Civile.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 8

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, costituito dai soci ordinari, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 13 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate dai soci ai termini dell'art. 5;
- d) da riserve indivisibili ai sensi dell'art. 12 della legge 16/12/1977, n. 904,
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- f) da eventuali riserve straordinarie.

E' facoltà della Cooperativa provvedere alla emissione di azioni di partecipazione cooperativa conformemente alle disposizioni vigenti e previste nella legge 59 del 31/01/1992, nonchè in eventuali disposizioni modificativi ed integrative, istituendo all'uopo apposito regolamento da approvarsi da parte dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.

ARTICOLO 9

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno il 50% all'atto dalla sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

ARTICOLO 10

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 11

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) una quota nella misura e con le modalità previste dalla legge al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- b) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria;
- c) un dividendo ai soci entro il limite consentito delle leggi vigenti ai fini dei requisiti mutualistici previsti per le cooperative a mutualità prevalente.
- d) una parte alla rivalutazione delle quote o azioni nei limiti e con le modalità previste dall'art. 7 della legge n. 59 del 31/01/1992 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;
- e) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall'Assemblea, oppure dall'organo amministrativo quando ne sia da questa delegato.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera e), detratte le quote di cui alle lettere a) e b).

Le riserve non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

I dividendi non riscossi entro tre mesi dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti al fondo di riserva ordinaria.

ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA

ARTICOLO 12

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro 120 giorni o, quando particolari esigenze lo richiedano entro e non oltre i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale, previa delibera dell'Organo amministrativo che ne

accerti le cause per:

- a) l'approvazione del bilancio;
 - b) la nomina dell'organo amministrativo, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
 - c) la determinazione del compenso per l'organo amministrativo e dei sindaci a norma dei successivi articoli 19 e 23;
 - d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.
- L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità dei componenti l'organo amministrativo e dei sindaci.

ARTICOLO 13

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio sindacale, ove esistente.

La convocazione dell'assemblea, sarà fatta a mezzo di avviso da esporsi, insieme all'elenco delle materia da trattare, nella sede sociale, e da comunicarsi a ciascun socio, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Le assemblee possono aver luogo in località anche diversa dalla sede sociale purchè nell'ambito del territorio nazionale.

ARTICOLO 14

L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati alla adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, le delibere devono essere prese:

in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;

in seconda convocazione col voto favorevole di almeno un terzo dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

ARTICOLO 15

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea in conformità alle disposizioni di legge.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio da un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Associazione territoriale del movimento cooperativo alla quale la cooperativa è aderente.

ARTICOLO 16

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dall'assemblea. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea. Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio. Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 17

L'amministrazione della società è affidata, secondo determinazione dell'Assemblea, alternativamente ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri scelti fra i soci, ad un Amministratore Unico oppure all'assemblea dei soci stessa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico o l'organo dotato del potere di rappresentanza legale ha la firma e la rappresentanza della società.

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo dotato di rappresentanza esercita le funzioni per il periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina, salvo rinuncia, revoca o altra causa di cessazione.

ARTICOLO 18

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, esso è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Le modalità delle votazioni sono stabi-

lite dallo stesso Consiglio.

ARTICOLO 19

'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri PER la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea, salvo il caso dell'attribuzione del potere amministrativo alla stessa assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e Consortile la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ARTICOLO 20

L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'organo dotato del potere di rappresentanza legale può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, perciò, con una sola sua firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici. Può, pure, rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

L'amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'organo dotato del potere di rappresentanza legale o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Gli amministratori ed i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

C) COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 21

Il Collegio Sindacale è costituito quando la sua nomina sia obbligatoria per legge. Si applicano le norme di legge previste in materia.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 22

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società

potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compi-
larsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dalla assem-
blea.

ARTICOLO 23

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea
con la maggioranza stabilita nell'art. 16, I e II comma, no-
minerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci,
stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liqui-
dazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e riva-
lutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere
destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-
luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59
del 31.1.1992.

ARTICOLO 24

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui
il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposi-
zioni legislative sulla piccola società cooperativa e sulle
società cooperative a responsabilità limitata rette coi prin-
cipi della mutualità agli effetti tributari.

F.to: Marilena Pani - MAURIZIO ANNI.

Io sottoscritto dottor Maurizio Anni notaio in Cagliari,
certifico che la presente copia su supporto informatico
che si trasmette ad uso del Registro Imprese è conforme
all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi
del terzo comma dell'art.20 del d.p.r. 28.12.2000 n.445.